

## PROVINCIA DI VERONA

### Servizio tutela faunistico ambientale

**OGGETTO:** Regolamentazione della pesca sportiva nelle acque salmonicole in concessione all'Associazione Pescatori della Provincia di Verona (A.P.P.V.) per l'anno 2015.

determinazione n. 120/15 del 15/01/2015

### Il dirigente

### Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- lo statuto provinciale ed in particolare l'articolo 75 in ordine alle funzioni dirigenziali;
- gli articolo 28, 31 e 35 del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sulle funzioni ed atti di competenza dirigenziale;

visto l'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che assegna alla Provincia le funzioni amministrative in materia di pesca nelle acque interne;

vista la legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto", ed in particolare l'articolo 3, comma 4, che attribuisce alle province l'esercizio delle funzioni amministrative nelle materie di pesca ed acquacoltura e di coltivazione delle acque per la protezione del patrimonio ittico;

vista la legge regionale 19 giugno 2014, n. 18 che modifica la sopraccitata legge regionale n. 19/1998;

visto il regolamento provinciale per l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne della provincia di Verona, ad esclusione del lago di Garda, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 4 in data 2 febbraio 2010, ed in particolare l'articolo 22 che stabilisce che "la regolamentazione dell'attività di pesca nelle acque in concessione, proposta dal concessionario, deve essere approvata dalla Provincia";

visto, in particolare, l'articolo 6, comma 16, del sopraccitato regolamento che stabilisce che "la Provincia, anche su richiesta del concessionario, a fini di gestione della fauna ittica e dell'ambiente acquatico, può stabilire forme di limitazione o indirizzo all'uso degli attrezzi da pesca, tra cui l'istituzione di zone destinare alla sola pesca "no-kill" o di zone destinate alla sola pesca con esche artificiali con limitazione anche del numero delle catture";

vista la deliberazione.della Giunta provinciale n. 270 del 3 dicembre 2009 con la quale sono stati approvati gli indirizzi in ordine al rilascio delle concessioni delle acque salmonicole per l'esercizio dell'attività della pesca sportiva, prevedendo, in particolare, il rinnovo della concessione all'Associazione pescatori della provincia di Verona (A.P.P.V.) fino al 31 dicembre 2015;

vista la determinazione del dirigente del settore faunistico ambientale n. 7204/09 in data 28 dicembre 2009 con la quale è stata rinnovata la concessione delle acque salmonicole (zona A) all'Associazione pescatori della provincia di Verona (A.P.P.V.) per l'esercizio della pesca sportiva;

dato atto che tra i vari compiti assegnati all'A.P.P.V. vi è anche quello di "proporre all'Amministrazione provinciale la disciplina per l'esercizio della pesca all'interno della concessione" ad integrazione delle disposizione stabilite dal regolamento provinciale, per la successiva approvazione;

vista la determinazione del Servizio tutela faunistico ambientale n. 61/14 in data 13 gennaio 2014, con la quale sono state approvate le prescrizioni in ordine alla regolamentazione della pesca sportiva nelle acque salmonicole per l'anno 2014;

visto il verbale dell'assemblea dei soci dell'A.P.P.V. nella seduta del 5 dicembre 2014 nel quale sono indicate le proposte approvate relative alla nuova regolamentazione della pesca all'interno delle acque in concessione per l'anno 2015;

considerato che le sopraccitate prescrizioni proposte consistono in ulteriori restrizioni e/o specificazioni al regolamento provinciale della pesca, in conformità con quanto previsto dallo stesso, e che le stesse risultano perfettamente compatibili con le esigenze di tutela dell'ittiofauna e dell'ambiente acquatico, nonché con gli indirizzi formulati dalla Carta ittica e dalla relativa Valutazione di incidenza ambientale;

#### determina

- 1. di approvare le disposizioni per l'esercizio della pesca sportiva nella zona salmonicola in concessione all'Associazione Pescatori della Provincia di Verona (A.P.P.V.), durante l'anno 2015, secondo quanto previsto nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di precisare altresì che, per quanto non specificatamente previsto nel presente provvedimento, valgono le disposizioni stabilite dalla L.R. n. 19/1998, dal regolamento provinciale n. 2/2010 e dai provvedimenti dell'Amministrazione provinciale in applicazione e ad integrazione degli stessi.

Carlo Poli

# REGOLAMENTO DELLA PESCA PER L'ANNO 2015 NELLE ACQUE DELLA ZONA A IN CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE PESCATORI DELLA PROVINCIA DI VERONA (A.P.P.V.)

L'esercizio della pesca per l'anno 2015 nelle acque della zona A (zona salmonicola) in concessione dell'Associazione pescatori della provincia di Verona (A.P.P.V.) è consentito nel rispetto delle prescrizioni sotto indicate:

- a) <u>acque in concessione della zona A</u>: tutte le acque pubbliche individuate dall'articolo 1, comma 1 lettera a), del regolamento provinciale sulla pesca;
- b) <u>autorizzazione di pesca:</u> per esercitare la pesca nelle acque salmonicole in concessione è necessario essere muniti della licenza di pesca in corso di validità e della tessera-permesso rilasciata dall'A.P.P.V., debitamente compilata secondo le modalità ivi prescritte. I minori di anni 14 possono pescare all'interno della concessione, anche se privi di tesserino catture, purchè in possesso di licenza di pesca e purchè accompagnati da un tesserato alla concessione sul cui tesserino dovranno annotare gli eventuali capi da loro stessi catturati. L'A.P.P.V. può rilasciare permessi di pesca a validità giornaliera o per un periodo dalla Stessa determinato, fissando eventualmente anche il numero di pesci massimo catturabile;
- c) <u>apertura della pesca</u>: l'apertura alla pesca in Adige è fissata a domenica 1 febbraio, mentre nelle altre acque della concessione la pesca è consentita a partire da domenica 8 marzo;
- d) <u>chiusura della pesca</u>: per tutte le acque in concessione la chiusura alla pesca è fissata a domenica 27 settembre, salvo quanto previsto alla successiva lettera e);
- e) <u>estensione periodo di pesca ad ottobre</u>: dal 1° ottobre al 31 ottobre, nelle zone no-kill è consentita la pesca nella forma del "no-kill" con le modalità stabilite dal presente regolamento per tali zone e con eventuale e successivo apposito provvedimento;
- f) <u>orari di pesca</u>: la pesca è consentita esclusivamente da un'ora prima dell'alba a un'ora dopo il tramonto e precisamente:
  - febbraio: 01/02 15/02: dalle ore 7.00 alle ore 19.00; 16/02 28/02: dalle ore 6.30 alle ore 19.30;
  - marzo: 01/03 15/03: dalle ore 6.00 alle ore 19.30; 16/03 31/03: dalle ore 5.30 alle ore 20.00;
  - aprile: 01/04 15/04: dalle ore 5.30 alle ore 20.30; 16/04 30/04: dalle ore 5.30 alle ore 21.00;
  - maggio: 01/05 15/05: dalle ore 5.30 alle ore 21.00; 16/05 31/05: dalle ore 5.30 alle ore 21.30;
  - giugno: 01/06 15/06: dalle ore 5.30 alle ore 22.00; 16/06 30/06: dalle ore 5.30 alle ore 22.00;
  - luglio: 01/07 15/07: dalle ore 5.30 alle ore 22.00; 16/07 31/07: dalle ore 5.30 alle ore 22.00;
  - agosto: 01/08 15/08: dalle ore 5.30 alle ore 22.00; 16/08 31/08: dalle ore 5.30 alle ore 21.30.
  - settembre: 01/09 15/09: dalle ore 5.30 alle ore 20.30; 16/09 27/09: dalle ore 6.00 alle ore 20.00;
  - ottobre: da un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto;
- g) giornate di divieto di pesca nel fiume Adige: la pesca nel fiume Adige, in occasione della semina di materiale adulto, è vietata nei giorni 26 e 27 febbraio nel tratto A e nei giorni 26 e 27 febbraio e 19 e 20 marzo nel tratto B, ad esclusione che nei tratti no-kill e trofeo dello stesso Adige, ove invece in tali giornate la pesca è consentita;
- h) giornate di divieto di pesca nei corsi d'acqua appartenenti ai sottobacini del Fibbio e Tramigna-Alpone: la pesca nei corsi d'acqua appartenenti ai sottobacini dell'Antanello/Fibbio e Tramigna/Alpone è vietata nei giorni 19 e 20 marzo e 2 e 3 aprile, ad esclusione che nella zona

trofeo e in quelle no-kill del Fibbio, dell'Antanello, del Tramigna e dell'Alpone, ove invece in tali giornate la pesca è consentita;

i) <u>attrezzi ed esche consentite</u>: in tutte le acque della concessione è consentito l'uso di una sola canna con o senza mulinello munita di una sola esca, sia naturale che artificiale, o di una moschera a galla munita di non più di 3 ami o di una coda di topo con una sola esca artificiale. A partire dal 16 aprile ed esclusivamente nel fiume Adige è consentito l'uso di una camolera o di una coda di topo munite di non più di 2 ami posti ad una distanza minima uno dall'altro di 50 cm. L'uso del bilancino è vietato ovunque.

Nelle acque dei bacini del Fibbo-Antanello e Tramigna-Alpone è obbligatorio l'utilizzo di amo di qualsiasi misura, senza ardiglione o al quale lo stesso sia stato preventivamente eliminato.

In tutte le acque della concessione è obbligatorio l'utilizzo di amo singolo senza ardiglione, indipendentemente dalla tecnica utilizzata e dalla misura dell'amo, qualora il pescatore scelga di praticare il rilascio del pescato (salmonidi, timallidi ed esocidi). In tal caso il pescatore dovrà sbarrare sul tesserino le restanti caselle delle catture.

E' consentito l'uso del polistirolo bianco esclusivamente al fine di mantenere l'esca sospesa dal fondo.

L'uso come esca della larva di mosca carnaria o bigattino è vietato in tutte le acque della zona A ad esclusione del fiume Adige a valle del ponte di Settimo di Pescantina: in tale tratto il bigattino è consentita a partire dal 16 giugno sino al 27 settembre incluso. In tutte le acque è vietato pescare con le uova di pesce e loro imitazioni, il sangue e suoi derivati e le interiora di animali. In tutte le acque della concessione è vietato l'utilizzo, il trasporto e il possesso sul luogo di pesca, del pesciolino vivo e di ogni altro vertebrato vivo quale esca;

Sul luogo di pesca è vietato detenere attrezzi da pesca ed esche proibite. Ad eccezione degli artificiali è fatto obbligo, per il pesce sottomisura o per quello catturato in periodo di divieto, di tagliare il nylon vicino all'amo con la massima cura possibile, senza toccarlo con le mani e senza salparlo dall'acqua;

- j) <u>pasturazione</u>: nelle acque salmonicole (zona A) in concessione all'A.P.P.V. è vietata la pasturazione (compresa quella con bigattini) salvo che nel fiume Adige a valle del ponte di Settimo di Pescantina nei modi e tempi sottoindicati:
  - periodo: dal 16 giugno al 27 settembre;
  - <u>quantitativi massimi</u>: 0,5 kg di bigattini + 1 kg di pastura (escluso il bigattino) per pescatore al giorno;
  - <u>ulteriori prescrizioni</u>: divieto di utilizzo del bigattino e della pastura in occasione di gare, raduni, manifestazioni di pesca sportiva alla trota;
- k) <u>pesca professionale</u>: è sempre vietata;
- 1) <u>lunghezze minime di cattura</u>: la lunghezza minima di cattura e detenzione sono le seguenti:
  - trota fario: 25 cm;
  - trota marmorata: 50 cm;
  - ibrido trota fario x marmorata: 50 cm;
  - trota iridea: 25 cm;
  - temolo (solo per l'Adige): 35 cm;
  - barbo: 20 cm;
  - cavedano: 20 cm;
  - · luccio: 50 cm;
  - tutte le altre specie: come da regolamento provinciale;
- m) <u>numero massimo di capi catturabili</u>: per il fiume Adige viene stabilito un numero massimo complessivo di 5 capi trattenuti, per pescatore e per giornata, di salmonidi, timallidi e di luccio, di cui non più di un capo di temolo (negli altri corsi d'acqua la sua cattura è sempre vietata) e di luccio e di un solo capo di trota marmorata o di ibrido di trota marmorata con trota fario. Per tutte le altre acque, con riferimento a quelle appartenenti ai sottobacini del Fibbio, Tramigna ed Alpone, il limite di cattura giornaliero è fissato a 3 capi, fermo restando le limitazioni sopraccitate per quanto riguarda il temolo (pesca vietata), luccio trota marmorata e ibridi con trota fario. Il limite dei 3 capi giornalieri si applica anche quando il pescatore si sposta dai

sottobacini Fibbio-Tramigna-Alpone al fiume Adige e viceversa. Il pescatore comunque non può catturare e trattenere più di 5 kg di pesce di qualunque specie, salvo il caso in cui tale limite venga superato dall'ultimo capo catturato.

Nella zona trofeo del fiume Adige è vietata la cattura (trattenimento) della trota marmorata e suoi ibridi. Nelle zone no kill il trattenimento dei pesci è, naturalmente, sempre vietato a prescindere dalla specie di appartenenza.

Nelle acque in concessione è consentita la cattura di non più 80 capi tra salmonidi, temoli e lucci da segnare nel primo tesserino controllo catture annuale. E' consentita inoltre la cattura di ulteriori 80 capi tra salmonidi, temoli e lucci da segnare nel secondo tesserino controllo catture annuale che dovrà essere ritirato esclusivamente in sede del concessionario previa la consegna del primo tesserino controllo catture. Al raggiungimento della quota giornaliera massima consentita o di quella massima annuale di cui sopra il pescatore deve smettere immediatamente l'esercizio della pesca.

E' altresì previsto il rilascio di un tesserino controllo catture con decorrenza a partire dal 16 giugno al 27 settembre con un numero massimo di catture pari a 40 esemplari tra salmonidi, timallidi ed esocidi, con validità solo per il tratto di fiume Adige a valle del ponte di Settimo di Pescantina;

## m) periodi di proibizione:

- salmonidi: fino al 31 gennaio incluso per l'Adige e fino al 7 marzo incluso per le altre acque e a partire dal 28 settembre per tutte le acque in concessione.
- temolo: fino al 15 aprile incluso e a partire dal 28 settembre. La cattura del temolo è consentita solo nel fiume Adige;
- barbo: dal 1° maggio al 15 giugno;
- · luccio: fino al 31 marzo incluso. Nel torrente Fibbio la cattura (trattenimento) del luccio è sempre vietata;
- · altre specie: come previsto dalla regolamento provinciale;
- · la cattura dello scazzone, della sanguinerola, del barbo canino e del gambero di fiume è sempre vietata;
- dal 1° ottobre al 31 ottobre è consentita la pesca nella forma del "no-kill", senza trattenimento degli esemplari catturati, nelle zone no-kill della concessione;

# n) zone di pesca "no kill":

- fiume Adige: dal confine con la provincia di Trento a valle sino fino al ponte di Rivalta;
- torrente Fibbio: a valle dell'incubatoio dell'A.P.P.V. (ex depuratore A.G.S.M.) fino al ponte in località Ferrazze;
- torrente Fibbio: dal termine della zona trofeo presso la paratia in loc. Cengia di S. Antonio in comune di San Martino Buon Albergo fino alla recinzione delle scuole medie di San Martino Buon Albergo;
- torrente Antanello: dal ponte sulla strada provinciale n. 20 Vago-Zevio a monte fino al ponte sulla strada per Mambrotta in loc. Campalto;
- rio Fraselle: dal confine con il Parco naturale regionale della Lessinia a vall fino al ponte sulla strada Giazza-Selva di Progno;
- torrente Alpone: dal guado in loc. Minotti in comune di San Giovanni Ilarione, a monte fino al ponte di via Nogarotto, per una lunghezza di 300 m circa.
  - In tali zone è consentito pescare esclusivamente con la coda di topo con una sola mosca artificiale montata su amo privo di ardiglione o al quale l'ardiglione sia stato completamente eliminato e sono consentite la tecnica della Valsesiana e Tenkara. Sono vietate le esche siliconiche

Il pescatore che ha esercitato la pesca nella zona no-kill può spostarsi, nello stesso giorno, in tutte le altre zone di pesca della concessione, purché peschi con le tecniche e i regolamenti previsti per la zona no-kill, anche laddove è permesso l'uso di esche naturali. Al contrario, invece, chi ha esercitato la pesca nelle zone della concessione ove è consentito l'uso delle esche naturali, non può nello stessa giornata accedere alla zona no-kill.

E' assolutamente vietato detenere sul luogo di pesca esche naturali, nonchè attrezzi ed esche non consentiti.

Tutto il pesce catturato in tali tratti deve essere recuperato con la massima cura, senza mai essere portato fuori dalla acqua, e riimmesso in libertà nel più breve tempo possibile;

## p) zone di pesca trofeo:

- fiume Adige dal parcheggio in prossità del ristorante "La Chiusa" in loc. Ceraino a valle per una lunghezza di circa 3 km;
- torrente Fibbio: dal ponte in loc. Ferrazze fino alla paratia in loc. Cengia di S. Antonio in comune di San Martino Buon Albergo.

In tali tratti è consentito l'uso dei seguenti attrezzi ed esche:

- spinning: cucchiaino rotante o ondulante metallico, rapala o minnow muniti di un solo amo singolo senza ardiglione o al quale sia stato preventivamente eliminato. Sono vietate le ancorette tagliate.
- mosca: coda di topo galleggiante o affondante con mosche galleggianti, sommerse, ninfe e streamer munite di un solo amo singolo senza ardiglione o al quale lo stesso sia stato preventivamente eliminato.

Sono vietate le esche siliconiche. E' altresì vietato denere sul luogo di pesca esche naturali e attrezzi non consentiti.

Chi ha pescato nelle zone trofeo può spostarsi, nella stessa giornata, in tutte le altre zone della concessione ad esclusione della zona no kill, fermo restando che la pesca in questi ultimi tratti avvenga con le tecniche e i regolamenti previsti per le zone trofeo, anche laddove è permesso l'uso delle esche naturali. Al contrario, invece, chi ha esercitato la pesca nelle zone della concessione ove è consentito l'uso delle esche naturali, non può nello stessa giornata accedere alle zone trofeo e in quelle no-kill.

E' consentito trattenere un solo capo al giorno di salmonide (ad esclusione della trota marmorata o suo ibrido il cui trattenimento è vietato) o di temolo (solo nel fiume Adige) di taglia non inferiore a 40 cm o di luccio (solo nel fiume Adige) della taglia consentita dal regolamento provinciale; per le altre specie ittiche valgono solo le limitazioni di taglia e quantità stabilite dal regolamento provinciale. Il trattenimento del pesce comporterà l'immediata sospensione dell'attività di pesca.

Il pesce deve essere recuperato e slamato con cura e per nessun motivo tratto fuori dall'acqua e, se non viene trattenuto, riimesso immediatamente in acqua;

### q) bandite di pesca:

- testa della risorgiva del Tramigna a Cazzano di Tramigna (salvo che per lo svolgimento di non più di due manifestazioni di pesca per ragazzi, anche se privi di licenza di pesca, organizzate dal Comune di Cazzano di Tramigna);
- rio Molini in Comune di Brentino Belluno;
- torrente Roselletta dall'origine sino alla barriera autostradale di Verona Est;
- teste delle risorgive del Fibbio (laghetti Fontanon e Squarà), fatto salvo che per lo svolgimento di non più di due manifestazioni di pesca a carattere non agonistico rivolte ai bambini, ragazzi e/o alle categorie sociali disagiate, anche se privi di licenza di pesca;
- fossa Pozza dall'origine presso l'ex oleificio a valle fino al ponticello in loc. Ferrazze per una lunghezza di circa 150 m;
- ramo superiore del torrente Alpone, dal ponte sulla strada provinciale n. 36 che inizia a Vestenavecchia a monte fino al ponte sulla strada provinciale n. 36b che va da Sprea a Vestenanova;
- r) <u>ulteriori norme</u>: in tutte le acque in oggetto valgono le ulteriori norme regolamentari:
  - sino al 31 marzo (incluso) nel tratto di fiume Adige a monte del ponte della Sega di Cavaion è vietato entrare in acqua per esercitare la pesca e/o per compiervi spostamenti in alveo di qualunque tipo, salvo quanto sotto disposto. Dal 1° marzo è consentito l'attraversamento dell'alveo del sopraccitato tratto solo sul raschio (correntino), e non in atteggiamento di pesca;
  - ai sensi dell'articolo 5 del regolamento provinciale la pesca è vietata ad una distanza inferiore a 20 m, sia a monte che a valle, dalle dighe del Chievo e di San Pancrazio e dalle scale di

- rimonta funzionanti lungo il torrente Fibbio: la distanza da osservare riguarda non solo la posizione del pescatore, ma anche quella dell'esca e dall'attrezzo di pesca;
- la pesca è vietata ad una distanza inferiore a 3 m dagli sbarramenti e dalle macchine idrauliche, ove con quest'ultimo termine si intendono le paratoie, le griglie, le chiuse, i molini, etc...: la distanza si riferisce solo alla posizione del pescatore e non dell'attrezzo in atto di pesca e/o dell'esca;
- la distanza dagli sbarramenti e/o manufatti si riferisce alla posizione della paratoia e non delle strutture annesse all'impianto;
- la pesca dagli sbarramenti e dalle macchine idrauliche è sempre vietata;
- la pesca nelle acque della concessione è vietata dai ponti, mentre invece è consentita sotto gli stessi;
- è vietato l'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva a una distanza inferiore a 30 m dai cavi delle linee elettriche aeree. Gli attrezzi devono essere smontati durante gli spostamenti da un luogo all'altro di pesca;
- il permesso di pesca, sia annuale che temporaneo, deve essere debitamente compilato secondo le modalità (incluso l'obbligo di utilizzo della penna indelebile) ivi prescritte; qualora poi il pescatore intenda depositare il pescato, deve provvedere immediatamente a cerchiare la segnatura sulla tessera controllo-catture relativa ai singoli capi catturati;
- il socio annuale o giornaliero dell'A.P.P.V. può usufruire di un solo permesso nell'arco della giornata. Il socio annuale non può utilizzare permessi giornalieri;
- è vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere sulle rive dei corsi o specchi d'acqua;
- è vietata l'introduzione nelle acque pubbliche di qualunque specie ittica adibita all'uso come esca;
- s) <u>provvedimenti disciplinari accessori</u>: nel caso di accertamento di infrazioni alle norme contenute nella L.R. n. 19/1998, nel regolamento provinciale n. 2/2010 e nei provvedimenti della Provincia relativi all'esercizio della pesca, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie previste, possono essere applicate, nell'ambito dell'autonomia dell'Associazione, il ritiro e la sospensione del permesso di pesca e le eventuali sanzioni disciplinari specificatamente stabilite dall'A.P.P.V. e accettate dal socio pescatore al momento dell'iscrizione;
- t) <u>sequestro e confisca</u>: si applica la normativa vigente in materia ed in particolare l'articolo 6, comma 3, del regolamento provinciale. In caso di infrazione riscontrata si provvede inoltre alla confisca di tutto il pesce catturato illegittimamente.